



COMUNE DI PALADINA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI
TERMINE DEL
PROCEDIAMENTO**

APPROVATO DALLA DELIBERA N. 43 DEL 28/11/1997



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

SOMMARIO

TITOLO I: PRINCIPI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 1 - Principi	2
Art. 2 - Oggetto del regolamento	2
TITOLO II: NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	3
Art. 3 - Motivazione e comunicazione	3
Art. 4 - Termine del procedimento	3
Art. 5 - Sospensione dei termini	4
Art. 6 - Rimedi a tutela del cittadino	4
Art. 7 - Responsabile del procedimento	4
Art. 8 - Comunicazione dell'avvio del procedimento	5
Art. 9 - Partecipazione al procedimento amministrativo	5
Art. 10 - Intervento nel procedimento	6
Art. 11 - Facoltà dei soggetti partecipanti al procedimento	6
Art. 12 - Semplificazione dell'attività amministrativa	6
TITOLO III: ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – CONOSCIBILITA' DEGLI ATTI E DEFINIZIONE DI DOCUMENTO	7
Art. 13 - Pubblicità degli atti e definizione di documento	7
Art. 14 - Forme di pubblicità degli atti amministrativi	7
TITOLO IV: DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI	8
Art. 15 - Accesso ai documenti	8
Art. 16 - Esercizio dell'accesso e legittimazione	8
Art. 17 - Forme dell'accesso	8
Art. 18 - Procedimento di accesso	9
Art. 19 - Responsabile del procedimento d'accesso ai documenti amministrativi	9
Art. 20 - Non accoglimento della richiesta di accesso	9
Art. 21 - Casi nei quali i documenti richiesti possono essere sottratti all'accesso	9
Art. 22 - Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi	10
Art. 23 - Accesso agli atti e ai documenti da parte dei consiglieri comunali	10
Art. 24 - Pubblicità del regolamento	10
Art. 25 - Entrata in vigore	10
ALLEGATI	11



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

TITOLO I

Principi e oggetto del regolamento

Art. 1

Principi

1. Il Comune di Paladina, in attuazione ed in coerenza con le norme fondamentali di cui alla legge 8 giugno 1990 n° 142 ed alla legge 7 agosto 1990 n° 241, nonché nel rispetto dello Statuto, riconosce e disciplina i diritti dei cittadini, anche in forma associata, alla partecipazione al procedimento amministrativo e dà avvio alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento o altro atto finale di competenza dell'Ente, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. Nell'allegata tabella, che si costituisce parte integrante del presente regolamento, sono elencati i procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'ente, con l'indicazione del servizio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, dell'organo competente ad adottare il provvedimento finale, nonché del termine entro il quale gli anzidetti procedimenti dovranno concludersi con un provvedimento espresso.
3. I procedimenti non elencati nella tabella allegata, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n° 241/90, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.
4. I procedimenti amministrativi relativi alla gestione del personale, all'acquisizione di beni e servizi, all'appalto di lavori pubblici, ancorché rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n° 241/90, sono disciplinati con altro regolamento.
5. Il presente regolamento disciplina altresì la conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi firmati e detenuti dall'Amministrazione Comunale, sia da parte della collettività che dai singoli interessati e definisce le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

TITOLO II

Norme in materia di procedimento amministrativo

Art. 3

Motivazione e comunicazione

1. Tutti i procedimenti amministrativi di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento debbono concludersi con l'emanazione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati.
2. Tutti i provvedimenti amministrativi, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo da altri atti dell'amministrazione; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.
4. Nell'atto comunicato all'interessato devono essere indicati il termine e l'autorità o l'organo al quale sia possibile proporre ricorso, il termine del ricorso medesimo, l'organo ed il responsabile dell'ufficio, l'ufficio in cui può essere presa visione degli atti.

Art. 4

Termine del procedimento

1. Il termine iniziale decorre per i procedimenti d'ufficio, dalla data in cui si abbia notizia del fatto che impone l'obbligo di provvedere e, qualora l'atto propulsivo promani da organi o uffici di altra amministrazione, dalla data di ricevimento della relativa documentazione; per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. La data di timbratura e di protocollazione dei documenti costituisce la data di ricevimento.
2. Ove la documentazione o la domanda risultino irregolari o incomplete, se ne dà comunicazione all'amministrazione inviante od a colui che ha presentato l'istanza entro quindici giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione e della domanda regolarizzata o completa.
3. Restano salvi le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti degli di ufficio, previsti rispettivamente dagli artt. 2, 3, 4, e 10 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, e successive modificazioni, nonché il disposto di cui agli artt. 18 e 30 della legge n° 241/90, e quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n° 127.
4. I termini stabiliti dal presente regolamento risultano dalla sommatoria dei tempi necessari ciascun servizio od ufficio dell'amministrazione per l'emanazione dell'atto finale.
5. Nel caso in cui il servizio competente del procedimento, per evenienze od esigenze istruttorie, si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto, rappresenterà all'interessato tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto.
6. La durata complessiva dell'intero procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quello originariamente fissato nell'allegata tabella.
7. I procedimenti di cui al presente regolamento si intendono conclusi al momento dell'adozione dell'atto, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto stesso.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 5

Sospensione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
 - a. In pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'art. 9 ed a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 11 legge 241/90, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o rettifica di dichiarazioni incomplete;
 - b. In pendenza dell'acquisizione degli atti qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
 - c. In pendenza degli accertamenti qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
 - d. In pendenza di eventuali pareri obbligatori e valutazioni tecniche di competenza di altre amministrazioni;
 - e. Per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari, per straordinarie o motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - f. In pendenza delle eventuali decisioni degli organi istituzionali così come previsto dalla legge o da altro regolamento.

Art. 6

Rimedi a tutela del cittadino

1. Ai sensi dell'art. 3-ter, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1995, n° 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n° 273, discorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'interessato può produrre istanza al segretario comunale, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni.

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio o dell'ufficio e di altra struttura prevista dal regolamento di organizzazione, cui è assegnata la trattazione del procedimento stesso.
2. Qual'ora l'iter di formazione del procedimento si realizza attraverso fasi funzionali affidate a diversi servizi o uffici, ciascun servizio è responsabile degli atti di competenza e per il tempo allo stesso assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza. In questi casi il responsabile del procedimento, deve altresì fornire le necessarie notizie dell'ulteriore corso del procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento:
 - a. Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b. Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - c. Il responsabile del procedimento non può procedere all'integrazione documentale nelle ipotesi in cui gli adempimenti a carico del richiedente siano soggetti a termini perentori. In particolare tale integrazione è preclusa obbligatoriamente nei procedimenti aventi per oggetto gare o concorsi ed in tutti i procedimenti nei quali verrebbe altrimenti alterata la par condicio dei concorrenti;
 - d. Propone l'indizione di conferenze di servizi interni all'amministrazione;

24030 PALADINA (Bergamo) – Piazza Vittorio Veneto, 1 – Telefono 035/6313011 – Fax 035/637578

C. F. 80028060160 e Partita iva 01001440161 sito www.comune.paladina.bg.it mail certificata comunepaladina@legalmail.it



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

- e. Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
- f. Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 8

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è reso noto, a cura del responsabile, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed ai soggetti la cui partecipazione al procedimenti sia prevista dalla vigente normativa, nonché a quelli comunque interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n° 241/90.
2. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta nella quale debbono essere indicati:
 - a. L'amministrazione competente;
 - b. La data di ricevimento della domanda o dell'istanza, per i procedimenti ad iniziativa di parte, ovvero la data dell'atto propulsivo per i procedimenti d'ufficio;
 - c. L'oggetto del procedimento promosso;
 - d. L'ufficio competente ed il responsabile del procedimento e del provvedimento finale;
 - e. L'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti.
3. All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui al comma precedente. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano specifiche esigenze di celerità, il responsabile del procedimento mediante forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'Amministrazione medesima. In tal caso, la comunicazione deve contenere anche la motivazione del ricorso a tale tipo di pubblicità.
5. I soggetti nel cui interesse è prevista la comunicazione di cui ai commi precedenti, anche nel corso del procedimento, possono far valere, con nota scritta indirizzata al segretario comunale, l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione stessa. Il responsabile del servizio competente è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 9

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento è comunicato, secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente regolamento, ai soggetti destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale di cui all'art. 7 della legge n° 241/1990 ad a quelli che per legge debbono intervenire.
2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, di cui all'art. 9 della legge n° 241/1990 diversi da quelli indicati al comma 1, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. Qualora esistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 opportunamente motivate vengono effettuate a procedimento già avviato.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 10

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.

Art. 11

Facoltà dei soggetti partecipanti al procedimento

1. Gli soggetti di cui agli artt. 7 e 9 della L. 241/1990 hanno diritto di:
 - a. Prendere visione degli atti del procedimento, salvo quando il diritto di accesso è comunque escluso da norme di legge o quando, su determinazione motivata dell'E